



RISCONTRO A QUESITO IN DATA 14.12.2020.

Quesito n.1

Documentazione Amministrativa - Requisiti

Fermo restando quanto già chiarito dall'ADSP in sede di risposta ai quesiti presentati da Kuwait Petroleum Italia in data 30.11.2020 (in particolare al quesito n. 2: Documentazione amministrativa - Requisiti), riguardo al fatto che, al momento della presentazione della domanda di partecipazione, ciascun operatore economico partecipante alla gara dovrà fornire, tra l'altro, l'elenco completo dei soggetti dotati di procura generale, anche nel caso in cui essi non siano membri del CdA, con il presente quesito si chiede di precisare se nel suddetto elenco potranno essere indicati solo i procuratori che abbiano una procura generale (indipendentemente dalla loro partecipazione al C.d.A.) relativa alla specifica attività di business interessata dalla procedura di gara (realizzazione e gestione di deposito costiero di GNL) o se dovranno invece essere indicati anche i procuratori che abbiano una procura generale relativa ad attività di business differenti rispetto a quelle interessate dalla procedura di gara. Il presente quesito assume rilevanza determinante nel caso di Società partecipanti alla procedura che siano attive sia nel settore del gas naturale che nel settore dell'energia elettrica, nonché sui diversi segmenti di attività che costituiscono le rispettive filiere energetiche (ossia produzione, trasporto, distribuzione, vendita, trading di energia elettrica e gas). E' del tutto evidente, infatti, che il numero totale dei procuratori generali di siffatte Società è inevitabilmente un numero estremamente rilevante. Pertanto, se, ai fini della presente gara, si dovessero considerare anche i soggetti dotati di procura generale relativa a settori del tutto estranei e differenti rispetto all'attività di business interessata dal bando, ciò si tradurrebbe inevitabilmente in un pesantissimo ed irragionevole onere procedurale a carico delle suddette Società. La gravità di un siffatto onere sarebbe tale da mettere addirittura a rischio la partecipazione alla gara di tali Società, in evidente contrasto con il principio di *favor participationis* che ispira le procedure di evidenza pubblica. Parallelamente, tale prescrizione comporterebbe, a carico della Stazione Appaltante, un onere altrettanto gravoso in sede di verifica dei requisiti di partecipazione, contrario ai principi di buon andamento, efficienza ed economicità dell'attività amministrativa.

RISPOSTA

In riscontro ad un precedente quesito sull'argomento, la scrivente chiarisce che nel par. 8 c) del bando sono richiamati i dati presenti nel certificato camerale dell'azienda partecipante, e che il certificato camerale può essere allegato al modello a farne parte integrante. I controlli di cui al quesito già pubblicato dalla scrivente, (ex art.85 D.Lgs.159/2011 e ss.mm.ii.) si riferiscono al momento successivo alla selezione, in sede di eventuale aggiudicazione. Per quanto concerne la limitazione del numero di dichiarazioni, si precisa che esse vanno riferite al soggetto giuridico che abbia la propria autonomia e riconoscibilità ai sensi delle norme in materia di diritto societario.

**Il Dirigente UABDMLP
Dr. Giovanni ANNUNZIATA**